

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO MERCATO

PIAZZALE EX SCUOLA ELEMENTARE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 26.07.2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande all'interno del mercato quindicinale del Comune di Aidomaggiore.

Art. 2 Istituzione del mercato

Viene regolarmente istituito il mercato di Aidomaggiore.

Art. 3 Individuazione localizzazione del mercato

Nel contesto del perimetro urbano, il piazzale della ex scuola elementare di via Roma, risulta essere la localizzazione più consona per lo svolgimento del mercato.

Art. 4 Individuazione cadenza temporale del mercato

Considerata la ridotta estensione demografica del Comune si ritiene opportuno assegnare al mercato in questione una cadenza quindicinale.

Il mercato comunale si svolge nella giornata del martedì mattina.

Con successivo atto, da allegare al presente Regolamento, verrà stabilito un calendario per stabilire le date precise di svolgimento del mercato.

Art. 5 Dimensioni del mercato *

Superficie totale area mercato	Mq 350
Superficie totale posteggi	Mq 140
Profondità posteggi	Mt 7

* Le dimensioni dei posteggi del mercato possono essere modificate con delibera di Giunta.

Art. 6 Categorie merceologiche e relativi numeri di posteggi

Sono previste due categorie merceologiche:

- 1) **ALIMENTARE**
- 2) **NON ALIMENTARE**

CATEGORIA MERCEOLOGICA	SUPERFICIE	POSTEGGI ASSEGNATI	POSTEGGI DA ASSEGNARE	POSTEGGI TOTALI
ALIMENTARE	Mq 70	0	2	2
NON ALIMENTARE	Mq 70	0	2	2

▲ fra i posteggi del settore alimentare uno è riservato alla somministrazione di alimenti e bevande

AMPIEZZA POSTEGGI		QUANTITA'
Superficie	35 Mq	4
TOTALE POSTEGGI		4

TITOLO II CONCESSIONI

Art. 7 Durata delle concessioni

Le concessioni hanno una durata decennale, non sono tacitamente rinnovate alla scadenza e non possono essere cedute a nessun titolo se non insieme all'azienda commerciale.

Le concessioni in oggetto sono assoggettate al pagamento del canone annuo previsto dal Regolamento Comunale che disciplina l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 8 Criteri di assegnazione dei posteggi

Il Comune rilascia la concessione decennale di un singolo posteggio; l'assegnazione avverrà tramite bando comunale sulla base delle seguenti priorità:

- **Maggiore anzianità** di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche solamente accertata o auto certificata e non necessariamente documentata, riferibili ad un'unica autorizzazione;
- **Anzianità complessiva** maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione nel Registro delle Imprese. Nel caso di produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività ai sensi del D. Lgs. 228/2001;
- **In caso di parità** si procede a un sorteggio.

Gli imprenditori agricoli che aspirano alla titolarità di un posteggio devono comprovare la qualità di produttore accompagnata dal certificato di produzione per ogni anno di attività. E' consentita, data la stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) a carattere annuale;
- b) a carattere stagionale, con validità limitata a uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati.

Art. 9 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore ai 2 metri e possono sporgere dallo spazio del posteggio assegnato per non più di 0,50 metri a condizione che non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di CD e simili con un volume minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati

negli spazi limitrofi.

4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi di tempo limitati.
5. I banchi di vendita, gli automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati all'interno degli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
6. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area del mercato purché nello spazio del posteggio assegnato.
7. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
8. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'utilizzo di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
9. L'operatore, titolare di concessione, è obbligato ad occupare il proprio posteggio e montare il proprio banco di vendita entro le ore 09:00 del mattino e a lasciare il suddetto posteggio non prima delle ore 13:00; inoltre è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti depositati negli appositi contenitori, ove siano presenti, ovvero preparare in appositi sacchetti i materiali di rifiuto e depositarli accatastati sul proprio posteggio, favorendone la raccolta da parte del personale incaricato.

Art. 10 Registro di mercato

L'operatore assegnatario del posteggio è tenuto ad essere presente in prima persona (o, nel caso di società, tramite preposto) nell'area del mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto altrimenti verrà considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato tranne i casi di emergenza (certificati o da certificare) e i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche ecc..).

La polizia locale provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato, l'aggiornamento della graduatoria degli "spuntisti" e l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi oltre a verificare il pagamento della TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche).

L'assenza dell'operatore assegnatario non verrà riportata nel registro qualora venga presentata al protocollo generale dell'Ente idonea giustificazione, entro i due giorni successivi, o per i casi di forza maggiore di cui sopra.

Art. 11 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio a lui assegnato, entro l'orario fissato, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore mediante "spunta".

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione è effettuata, dalla Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche, di cui alla L.R. 5/2006, adottando come criterio di priorità il più alto

numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si procede per sorteggio.

L'operatore che non accetti il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Non si può partecipare alla "spunta" tramite preposti, se non nel caso di società.

Art. 12 Trasferimenti, re-intestazioni e volture

Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto delle norme, comporta il trasferimento della concessione di posteggio. In tale caso è prevista la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.

In caso di subingresso vengono mantenuti i diritti acquisiti dal dante causa, comprese presenze e assenze maturate nel mercato.

Non è ammesso operare con Autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento già formalizzato o regolarizzato presso lo Sportello Attività Produttive del Comune.

Qualora il subentrante modifichi la categoria merceologica del dante causa vengono azzerate le presenze e le assenze maturate dal precedente titolare.

Art. 13 Decadenza e revoca della concessione di posteggio

Nel caso in cui il titolare di concessione di posteggio risulti reiteratamente inadempiente con i pagamenti della Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche o, nel corso dell'anno, risulti esser stato assente per un periodo superiore a mesi sei, ovvero risultino reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi collaboratori, degli obblighi stabiliti dal Regolamento, l'Ufficio che ha rilasciato la concessione pluriennale del posteggio provvederà a dichiarare la decadenza della stessa con proprio provvedimento, previa conforme Deliberazione della Giunta comunale.

La concessione di posteggio può essere sempre revocata, con provvedimento dell'Ufficio competente al rilascio, previa conforme Deliberazione della Giunta comunale, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 Atti del mercato

Presso l'Ufficio Commercio/SUAP del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- ♣ la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e del rispettivo settore merceologico;
- ♣ L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti

- all'Autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e a quella di scadenza della concessione;
- ♣ La graduatoria dei titolari di posteggio;

Art. 15 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. R. 5/2006 e sue m.s., della L. 689/1981 e dell'art. 29 c. 2 e 4 del D.lgs 114/98.

Chiunque violi le norme del presente Regolamento, quando queste non siano già specificatamente previste da altre disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da €75, 00 a €450,00.

Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento è previsto, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

L'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 9 comporta la possibilità per il Comune di fare eseguire i ripristini dei luoghi o le altre disposizioni contenute nel Regolamento, direttamente o mediante incarico ad una ditta esterna, imputando le relative spese ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione.

Il mancato pagamento dei tributi locali o dei canoni stabiliti dai Regolamenti ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta:

- ♣ per i titolari di concessione di posteggio la sospensione della medesima fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; le assenze, durante questo periodo di sospensione, non sono computate ai fini della revoca della concessione.
- ♣ per gli “spuntisti” l'impossibilità di partecipare alla “spunta” fino alla regolarizzazione del dovuto.

Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente all'esame dei ricorsi e degli scritti difensivi è il Sindaco del Comune di Aidomaggiore, nel cui territorio hanno avuto luogo le violazioni medesime.

Art. 16 Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del 26.7.2012, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Aidomaggiore in data _____ ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo.